Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 4 marzo 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 4 dicembre 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
registro n. 3 Difesa, foglio n. 141

SANTAMARIA NICOLINI Camillo, nato il 31 luglio 1894 a Maddaloni (Caserta). — Gli sono ripristinate dal 5 dicembre 1966 le seguenti decorazioni al V. M. ed il relativo assegno annuo, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito:

medaglia di bronzo concessa con regio decreto 8 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 68 (Bollettino ufficiale 1916, disp. 106, pagina 6559) e revocata con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1953, disp. 5, pagina 570;

medaglia d'argento concessa con regio decreto 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1918, registro n. 94, foglio n. 222 (Bollettino ufficiale 1918, disp. 40, pagina 3111) e revocata con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1953, disp. 5, pagina 570;

medaglia d'argento concessa con regio decreto 29 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1919, registro n. 136, foglio n. 96 (Bollettino ufficiale 1919, disp. 35, pagina 2462) e revocata con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1953, disp. 5, pagina 570;

croce al valor militare concessa con regio decreto 19 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1927, registro n. 43, foglio n. 86 (Bollettino ufficiale 1927, disp. 31, pagina 2032) e revocata con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1953, disp. 5, pagina 570;

croce al valor militare concessa con decreto presidenziale 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1949, registro n. 19, foglio n. 113 (Bollettino ufficiale 1949, disp. 15, pagina 2501) e revocata con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1953, disp. 5, pagina 570;

medaglia di bronzo concessa con regio decreto 14 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1940, registro n. 11, foglio n. 245 (Bollettino ufficiale 1940, disp. 66, pagina 6798) e revocata con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1959, disp. 35, pagina 3649;

medaglia di bronzo concessa con regio decreto 18 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1940, registro n. 16, foglio n. 245 (Bollettino ufficiale 1940, disp. 66, pagina 6822) e revocata con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1959, disp. 35, pagina 3649.

(1673)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1437**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939 n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Finanza aziendale;
Tecnica di borsa;
Demografia;
Statistica economica.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di « Ragioneria legale » è soppresso.

Art. 49, relativo alle norme sulle propedeuticità di esami, del corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: « L'esame di ragioneria I deve precedere quello di economia e politica agraria ».

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

13) Arabo.

Art. 53, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che gli istituti di « Ragioneria e tecnica economica » e di « Storia economica » sono soppressi mentre vengono istituiti i seguenti:

Istituto di ricerche aziendali;
Istituto di storia economica e sociale;
Istituto di geografia.

Art. 83, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente:

Istituto di psicologia dell'età evolutiva.

Art. 89, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti:

Istituto di microbiologia;
Istituto di chirurgia plastica.

Art. 99, relativo alle norme e agli esami del corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che il 1° periodo del secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Deve infine avere compiuto un anno di internato presso un istituto di scienze fisiche dell'università, o presso altro istituto approvato dalla facoltà di scienze, per la preparazione della tesi di laurea ».

Nello stesso corso di laurea il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e di una tesina orale ».

Art. 100. — All'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:

Meccanica dei continui;
Istituzioni di fisica nucleare;
Geodesia.

Sono insegnamenti complementari, inoltre, tutti gli insegnamenti fondamentali degli altri indirizzi.

All'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del predetto corso di laurea — indirizzo didattico — sono aggiunti i seguenti:

Struttura della materia;
Istituzioni di fisica nucleare.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del suddetto corso di laurea ad indirizzo applicativo, orientamento *a*) vengono soppressi quelli di « Cosmologia », « Teoria delle orbite » e viene aggiunto quello di « Programmazione matematica ».

Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il suddetto corso di laurea ad indirizzo applicativo, orientamento *b*) « Programmazione lineare e non lineare » e « Programmazione dinamica e non lineare » sono sostituiti rispettivamente da quelli di « Programmazione matematica » e « Programmazione dinamica »; è inoltre aggiunto l'insegnamento di « Meccanica dei continui ».

Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il suddetto corso di laurea per l'orientamento *c*) sono aggiunti quelli di:

Meccanica dei continui;
Cosmologia;
Teoria delle orbite;
Statistica stellare;
Astrofisica teorica.

Art. 108, relativo alle norme e agli esami del corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'università e, dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'istituto ».

L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute nell'ordinamento annuale degli studi della facoltà ».

Art. 116, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di botanica e di fisiologia vegetale con annesso orto botanico è soppresso e sostituito da quelli di:

Istituto di botanica e di fisiologia generale;
Orto botanico;
Istituto di chimica analitica e chimica analitica applicata.

Art. 175. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Parassitologia animale dei vegetali;
Fitoiatria;
Tecnologia della produzione degli alimenti zootecnici;
Tecnica delle applicazioni frigorifere.

Art. 177, relativo alle norme sugli esami del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il corso biennale di agronomia generale e coltivazioni erbacee pur restando unito quanto all'insegnamento comporta per l'accertamento due distinti esami annuali (Agronomia generale e, separatamente coltivazioni erbacee) ».

Art. 182. — L'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente:

Estimo rurale e contabilità.

Art. 327. — L'elenco dei corsi di perfezionamento annessi alla facoltà di ingegneria è modificato nel senso che dopo il 1° corso va inserito il seguente:

2) corso di perfezionamento in idrografia o idrologia presso l'istituto di idraulica con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Art. 329. — Il primo periodo relativo ai titoli di ammissione ai corsi di perfezionamento è modificato nel modo seguente:

per i corsi di perfezionamento in idraulica sperimentale ed in idrografia e idrologia, presso l'istituto di idraulica;

Art. 339, relativo alla « Scuola post-universitaria di organizzazione aziendale » è modificato nel senso che il titolo muta denominazione in quello di: « Scuola di specializzazione in organizzazione aziendale ».

Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola conferisce il diploma di specializzazione in « Organizzazione aziendale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225 foglio n. 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1438**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico generale;
Teoria generale del diritto.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di « Legislazione sociale » è soppresso.

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Ragioneria delle aziende pubbliche ».

Art. 45. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Istituto di lingua e letteratura latina;
Istituto di geografia umana.

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia della cultura ispanica ».

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Aerotopografia archeologica;
Storia della critica letteraria;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Storia della miniatura;
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
Storia delle arti decorative industriali;
Museologia;
Storia dell'arte contemporanea.

Art. 53. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: « Filologia celtica ».

Art. 75. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di « Spettroscopia molecolare ».

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di « Spettroscopia molecolare ».

Art. 84. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: « Pedagogia », « Paleontologia dei vertebrati » e di « Micropaleontologia ».

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Psicologia;
Demografia;
Filosofia della scienza.

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: « Paleontologia dei vertebrati ».

Art. 90, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di geologia deve precedere l'esame di geologia razionale e quello di geologia applicata, l'esame di paleontologia deve precedere l'esame di geologia ».

Art. 134. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

Patologia aviare;
Profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici;
Semeiotica medica e metodologia clinica;
Endocrinologia degli animali domestici.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di « Idrobiologia e pescicoltura (semestrale) è soppresso e sostituito da quello di « Igiene e controllo dei prodotti della pesca con elementi di pescicoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. 22.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « Istituto di clinica neurochirurgica ».

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Psichiatria;
Neuropsichiatria infantile;
Fisiologia della nutrizione;
Tossicologia;
Gerontologia;
Anestesia e rianimazione.

Art. 39. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di zoocultura è soppresso e sono istituiti i seguenti:

Avicoltura e coniglicoltura;
Apicoltura e bachicoltura (semestrale);
Agrumicoltura;
Microbiologia lattiero-casearia;
Microbiologia del terreno;
Parassitologia animale dei vegetali;
Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale);
Urbanistica rurale;
Virologia vegetale;
Sociologia rurale (semestrale);
Economia del mercato dei prodotti agricoli.

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Chimica delle sostanze organiche naturali;
Biochimica fisica.

Art. 56, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

1) l'esame di istituzioni di matematiche dovrà precedere l'esame di fisica e quello di genetica;

2) l'esame di chimica generale ed inorganica dovrà precedere l'esame di chimica organica;

3) l'esame di fisica dovrà precedere l'esame di chimica organica;

4) l'esame di chimica organica dovrà precedere quello di chimica biologica;

5) l'esame di istologia ed embriologia dovrà precedere gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata;

6) l'esame di chimica biologica dovrà precedere lo esame di fisiologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti addì 28 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 103. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.
Delimitazione della zona portuale interna di Garda sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Garda sul lago di Garda sita nella circoscrizione territoriale del comune di Garda è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali n. 3, 7 e 9 (allegato *A*) dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

i pontili (P) e (P1);
il molo (M);
l'area (S) alla radice del molo (M);
la fascia di banchina larga m. 1 compresa tra i punti (C) e (D).

Essa è delimitata come segue:

nord-est: dal limite verso lago della strada del porto nel tratto compreso tra la piazza Rivetta e la piazza del Porto;

nord-ovest: da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 100, a partire dalla riva, del confine fra le particelle (A) e 144;

sud-est: da un allineamento in prosecuzione verso lago del lato DE dell'area (S) lungo m. 100, a partire dal punto (E);

sud-ovest: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2, devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1968
Registro n. 116 *bilancio Trasporti, foglio n.* 170

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.
Delimitazione della zona portuale interna di Cassone sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Cassone sita nella circoscrizione territoriale del comune di Malcesine è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. XIII/A dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il piazzale P, due fasce larghe m. 2,50 lungo le banchine nord-est e sud-ovest della darsena D, il molo M e lo scivolo S.

Essa è delimitata come segue:

a terra: dal limite verso lago:

delle particelle 94 e 95;

della via Torricelli;

della strada del porto lungo il lato sud-est della darsena D;

della strada del porto lungo il lato nord-est della darsena D;

in lago:

a) lato nord-est: da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 50, del lato nord-est della particella 656;

b) lato sud-ovest: da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 40, del lato nord-est della particella 95;

c) dalla congiungente gli estremi degli allineamenti indicati ai punti *a*) e *b*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2, devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1968
Registro n. 116 bilancio Trasporti, foglio n. 175

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore del consorzio per la tutela del formaggio grana padano di Milano per la stagionatura del formaggio grana padano di produzione 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale il consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » con sede in Milano, ha chiesto la concessione — ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — di un contributo nelle spese occorrenti per le operazioni di stagionatura del formaggio grana padano, prodotto nel 1967, a favore delle latterie e caseifici sociali ed aziendali ed altri organismi di produttori agricoli che provvedono alla stagionatura di tale tipo di formaggio;

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori agricoli intesa a favorire, attraverso la stagionatura diretta, la regolare immissione sul mercato del formaggio grana padano di produzione 1967 e la stabilità del prezzo relativo;

Considerato che l'efficacia della iniziativa, attesa la importanza del prodotto di cui trattasi per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che le partite di formaggio passate alla stagionatura siano costantemente sottoposte alla vigilanza di un organismo capace di difenderne e controllarne la tipicità, la genuinità e la sanità in tutte le fasi che vanno dalla produzione alla vendita di tale formaggio;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1957, n. 87, con il quale è stato affidato al Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » con sede in Milano, l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio di tale tipo di formaggio;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per organizzare e controllare tale iniziativa;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio per la tutela del formaggio grana padano con sede in Milano, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive sostenute da latterie e caseifici sociali aziendali nonchè da altri organismi associativi di produttori agricoli che provvedono direttamente alla stagionatura del formaggio grana padano prodotto dal 1° aprile al 30 novembre 1967, per un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore a otto mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1967.

Coloro che intendono beneficiare del contributo dovranno avere la piena disponibilità del prodotto che intendono stagionare, per tutta la durata dell'operazione e dovranno comunicare mensilmente al consorzio per

la tutela del formaggio grana padano le vendite di prodotto effettuato nel corso della stagionatura, entro il decimo giorno del mese successivo.

Art. 2.

Per le operazioni di stagionatura di cui al precedente articolo è concesso al consorzio per la tutela del formaggio grana padano un contributo nelle spese nella misura del 50 %.

Ai fini dell'erogazione del contributo, dette spese sono stabilite in L. 10 per ogni mese e per ciascun chilogrammo di formaggio stagionato.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 240 milioni.

Art. 3.

Le latterie ed i caseifici sociali ed aziendali nonchè gli altri organismi associativi di produttori agricoli che intendono provvedere direttamente alle operazioni di stagionatura del loro prodotto con il concorso dello Stato nelle spese, debbono presentare domanda al consorzio per la tutela del formaggio grana padano, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, indicando:

la ragione sociale, la sede ed il nome del legale rappresentante;

la quantità di formaggio, espressa in numero di forme e peso, prodotta nel periodo 1º aprile-30 novembre 1967 e la quantità di latte impiegata per tale lavorazione;

la quantità di formaggio, espressa in numero di forme e peso, passata alla stagionatura, la presumibile durata della operazione, ed i magazzini in cui avviene la stagionatura stessa;

la quantità di formaggio, espressa in numero di forme e peso, venduta all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.).

Art. 4.

E' istituita, presso l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano una commissione composta: dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano, che la presiede; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Mantova; da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Milano; da un rappresentante del consorzio per la tutela del formaggio grana padano; da tre rappresentanti dei produttori nominati dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano sentiti i capi degli ispettorati dell'agricoltura delle provincie maggiormente interessate.

Tale commissione ha il compito di:

ripartire tra gli aventi diritto, sulla base delle domande presentate al consorzio, il quantitativo di prodotto da ammettere a contributo, dando la preferenza a coloro che non hanno effettuato vendite all'A.I.M.A.;

risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra il consorzio e gli organi interessati;

esprimere il proprio parere sui documenti che il consorzio è tenuto a presentare per ottenere la liquidazione del contributo concesso e su quanto altro concerne l'applicazione del presente decreto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Il consorzio, prima di sottoporre le domande all'esame della commissione di cui al precedente art. 4, deve provvedere ad accertare che il richiedente abbia:

i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto;

la effettiva disponibilità del prodotto in stagionatura.

I suddetti accertamenti costituiranno per la commissione elementi di valutazione per l'accettazione delle domande.

Art. 6.

Per ottenere la liquidazione del contributo concesso il consorzio per la tutela del formaggio grana padano deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui all'art. 4 del presente decreto:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante del consorzio. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento delle operazioni di stagionatura e sui risultati conseguiti;

3) elenco degli aventi diritto al contributo con la indicazione dei quantitativi da ciascuno stagionati, delle date di inizio e di fine della stagionatura stessa, dei magazzini dove è avvenuta e dell'importo a ciascuno spettante;

4) dichiarazione dei legali rappresentanti delle latterie e caseifici sociali ed aziendali nonchè degli altri organismi associativi di produttori agricoli interessati, attestante sotto la loro personale responsabilità, che la stagionatura è stata effettuata direttamente e che gli stessi hanno avuto la piena disponibilità del prodotto per tutto il periodo;

5) attestazione del consorzio circa il periodo effettivo di stagionatura per ogni singolo avente diritto.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1), sulla dichiarazione di cui al punto 4) e sulla attestazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

Art. 7.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dal consorzio ai sensi del precedente articolo, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione del contributo concesso.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare svolgimento delle operazioni di stagionatura.

Art. 9.

Qualora gli interessati abbiano beneficiato per le operazioni di stagionatura dei prestiti di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dall'ammontare del contributo, previsto dal presente decreto, sarà detratto lo importo del concorso statale concesso sui prestiti suddetti.

A tal fine ciascun beneficiario del contributo dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante, l'ammontare dei prestiti contratti ai sensi della citata disposizione legislativa e del concorso statale di cui ha beneficiato.

Art. 10.

Allo scopo di alleggerire gli oneri della stagionatura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, trascorsi sei mesi dall'inizio delle operazioni di stagionatura ed a richiesta del consorzio, la erogazione di un acconto non superiore al 50 % del contributo erogabile ai sensi del presente decreto in relazione ai quantitativi di prodotto passati alla stagionatura.

La domanda intesa ad ottenere il suddetto acconto deve essere presentata dal consorzio ed accompagnata dall'elenco nominativo di coloro che provvedono direttamente alla stagionatura alla data della richiesta, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto passati alla stagionatura.

Sia la domanda che l'elenco debbono essere redatti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 6 e debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite e con il parere della commissione istituita ai sensi del precedente art. 4.

Art. 11.

Entro tre mesi dalla data di riscossione del contributo previsto dal presente decreto, il consorzio deve presentare per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il relativo rendiconto.

Tale rendiconto, accompagnato da una relazione tecnico-amministrativa, deve indicare: i quantitativi passati alla stagionatura, le spese di stagionatura, il contributo erogato dallo Stato ed i pagamenti effettuati dal consorzio agli aventi diritto.

Art. 12.

Per la erogazione del contributo concesso con il presente decreto è impegnata la somma di L. 240 milioni sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 257

(1867)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 317, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro n. 11343 datata 27 novembre 1968 con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Buti Fernando, presidente della citata commissione, con il dott. Maieli Pietro, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Maieli Pietro è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro, in sostituzione del dott. Buti Fernando.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 237

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico e immediate adiacenze nel comune di Gerace.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 maggio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico e immediate adiacenze nel comune di Gerace;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gerace (Reggio Calabria);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il nucleo abitato di Gerace, arroccato su di una caratteristica rupe, si presenta con aspetto altamente suggestivo: la città dominata dal castello in posizione preminente ed isolata si adagia sul falso piano inferiore della rupe suddetta e si articola

in pittoresche vie, viuzze e piazze dove l'architettura minore si accosta gradevolmente a palazzetti e chiese di notevole valore tra le quali domina superba la celebre cattedrale annoverata tra gli edifici più importanti di Calabria; la bellezza di tale complesso, oltre essere goduta da coloro che percorrono le vie interne dello abitato può essere goduta dalle strade di accesso che salgono verso la storica città dalle valli adiacenti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gerace (Reggio Calabria) — costituita dal centro storico e immediate adiacenze — ha notevole interesse pubblico a' sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal bivio della strada statale n. 111 con la strada comunale Carrera o Selleria, il ciglio a valle della strada statale n. 111 sino al mappale 184, il mappale 184, la via dei 5 Martiri cioè il suo ciglio definito dai mappali 186, 185, 246, 248, 249, 363, 1, 280, 8 e 9, indi i mappali 10, 12, 11, 15 e 239, ancora il mappale 11, 35 e 36 sino alla strada statale n. 111, poi traversata la suddetta strada statale in direzione del vertice nord del mappale 158, i mappali 157, 156, 155, 154, 142, 139, 138, 136, 74 e 73, inoltre il ciglio a valle della strada comunale Carrera o Selleria sino a ritornare al bivio di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Gerace provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Reggio Calabria

Verbale della riunione del 26 maggio 1966

L'anno 1966, il giorno 26 del mese di maggio si è riunita nel palazzo della provincia di Reggio Calabria, a seguito di regolare convocazione fatta dal soprintendente ai monumenti ed alle gallerie della Calabria, arch. Paolo Paolini, la commissione provinciale di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) GERACE - Tutela ambientale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi all'esame del secondo argomento posto all'ordine del giorno riguardante la tutela ambientale del centro storico di Gerace ed adiacenze immediate:

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio nel comune di Gerace (Reggio Calabria) chiuso nel seguente tracciato: dal bivio della strada st n 111 con la strada comunale Carrera o Selleria, il cig valle della strada statale n. 111 sino al mappale 184, il pale 184, la via dei 5 Martiri cioè il suo ciglio definito mappali 186, 185, 246, 248, 249, 363, 1, 280, 8 e 9, indi i pali 10, 12, 11, 15 e 239, ancora il mappale 11, 35 e 36 sino strada statale n. 111, poi attraversata la suddetta strada st in direzione del vertice nord del mappale 158, i mappali 157 155, 154, 142, 139, 138, 136, 74 e 73, inoltre il ciglio a valle strada comunale Carrera o Selleria sino a ritornare al biv partenza.

(*Omissis*).

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1969.

Integrazione della composizione del consiglio di amı strazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sed Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flur dosa, avente lo scopo di provvedere alla costruz delle opere per la razionale utilizzazione delle acque bacino idrografico del medio e basso Flumendos: fini irrigui, potabili o di produzione di forza motric

Visto l'art. 3 del predetto regio decreto-legge e l'a dello statuto dell'ente in parola, approvato con dec presidenziale 24 giugno 1950, che dettano le norme la nomina dei componenti del consiglio di amminis zione dell'ente stesso e dei membri del collegio revisori;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 862, in virtù della q del consiglio di amministrazione dell'ente in parola bono far parte altresì un membro nominato dal M stro per le finanze nonchè due rappresentanti della gione sarda designati dal Presidente della Regione proposta uno dell'Assessorato regionale dei lavori blici, l'altro dell'Assessorato regionale dell'agricolt

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1968, n. 2 col quale sono stati ricostituiti il consiglio di amn strazione ed il collegio dei revisori dell'ente in pa per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1

Considerato che in tale decreto è stata formulat riserva di chiamare a far parte del consiglio di an nistrazione i membri di cui alle lettere *F*) ed *I*) d art. 3 del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498 nominarsi rispettivamente con decreto del Ministro l'interno e del Ministro per il lavoro;

Visto il decreto del Ministro per l'interno n. 87 del 26 marzo 1968 con il quale il dott. Matteo Pire è stato nominato membro del detto consiglio di an nistrazione in rappresentanza dell'amministrazione vinciale di Cagliari;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la pı denza sociale in data 6 luglio 1968, con il quale i sig avv. Piero Tola-Sulis e Angelo Zucca sono stati nc nati componenti del consiglio di amministrazione in rola, in rappresentanza, rispettivamente, degli agri tori e dei lavoratori della terra;

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, c cernente la rappresentanza del Ministero del bilanc della programmazione economica in seno ad enti istituti pubblici;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Rej blica 30 marzo 1968, n. 666, che stabilisce tra l'altro

il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa deve essere integrato con un rappresentante del citato dicastero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto in data 3 giugno 1968 del Ministro per il bilancio e la programmazione economica con il quale il dott. Francesco Accardo è stato nominato membro del consiglio di amministrazione del precitato Ente autonomo del Flumendosa in rappresentanza del predetto Dicastero del bilancio;

Decreta:

Art. 1.

A scioglimento della riserva di cui al decreto ministeriale n. 2210 del 12 febbraio 1968, a decorrere dalla data del presente decreto fino al 2 novembre 1971 sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dello Ente autonomo per il Flumendosa, istituito con regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 862 i sottoelencati membri:

dott. Matteo Piredda, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Cagliari (lettera *f*, art. 3, regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498);

avv. Piero Tola-Sulis, in rappresentanza degli agricoltori (lettera *I*, art. 3, regio decreto-legge 17 maggio 1948, n. 698);

sig. Angelo Zucca, in rappresentanza dei lavoratori della terra (lettera *I*, art. 3 del regio decreto-legge 17 maggio 1948, n. 498).

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre 1971 il dott. Francesco Accardo è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica a' termini dell'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666.

Roma, addì 24 gennaio 1969

(1641) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO PREFETTIZIO 12 febbraio 1969.

Sostituzione di due membri del consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 6190/1-15-1 in data 8 maggio 1967, con il quale è stato ricostituito il Consiglio provinciale di sanità di Torino, per il triennio 1967-1969;

Vista la nota dell'INPS di Torino n. 3219 del 31 ottobre 1968, con la quale si comunica che la direzione della sede è stata assunta dal dott. Germano Gallino in sostituzione dell'avv. Bartolomeo Allasia, chiamato ad altro incarico;

Vista la nota dell'INAM di Torino n. 8987 in data 24 ottobre 1968, con la quale vengono comunicate le dimissioni del dott. Ercole Giorgetti da rappresentante dell'ente in seno al Consiglio provinciale di sanità, nonchè la successiva nota n. 1068 del 6 febbraio 1969 con cui si designa il nominativo del nuovo rappresentante dell'INAM, dott. Pietro Merlo, in sostituzione del dimissionario;

Visti gli articoli 12, 13, 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

I signori dott. Germano Gallino e il dott. Pietro Merlo sono chiamati a far parte del Consiglio provinciale di sanità, per lo scorcio del triennio 1967-69, rispettivamente quali rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Torino, addì 12 febbraio 1969

(1652) *Il prefetto*: CASO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 febbraio 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cosenza.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Cosenza e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Filippo Culcasi.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa del comune è tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione taluni problemi di vitale importanza e di urgente necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali l'elaborazione del bilancio 1969, gli adempimenti necessari per l'adozione del piano regolatore generale della città e per la realizzazione di parte dei piani di zona, l'attuazione di numerose opere pubbliche appaltate o da appaltare, in particolare nel campo dell'edilizia scolastica, delle opere igieniche e delle strade. Tali adempimenti risulterebbero compromessi dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria del comune.

Per tali motivi, ritenendosi indispensabile la proroga della gestione straordinaria, si è provveduto a ciò con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cosenza, addì 21 febbraio 1969

Il prefetto: CUPAIUOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Cosenza e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Filippo Culcasi;

Considerato che alla data del 21 febbraio 1969 viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di disporre la proroga della gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visti il citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cosenza, affidata al vice prefetto dott. Filippo Culcasi con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1968, è prorogata ai sensi di legge.

Cosenza, addì 21 febbraio 1969

(1928) *Il prefetto*: CUPAIUOLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1969:

Angelini Rota Carlo, notaio residente nel comune di Pennabilli, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni.

Carrara Aldo, notaio residente nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze.

Cirianni Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Arcevia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Arezzo.

Lazzardi Corrado, notaio residente nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Ancona.

Grassi Antonino, notaio residente nel comune di Sassocorvaro, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Loreto, distretto notarile di Ancona.

(1835)

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1969:

Ronza Vittorio, notaio residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Mondragone, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Marocchi Antonio, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Goito, distretto notarile di Mantova.

(1836)

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1969:

Caruso Luigi, notaio residente nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Finoja Luigia, notaio residente nel comune di Gioia Sannitica, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli.

(1837)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di diritto commerciale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2023)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di chimica fisica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2026)

Vacanza della cattedra di geografia presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2025)

Vacanza della terza cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2024)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica I e di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, sono vacanti le cattedre di analisi matematica I e di tecnica delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2027)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Santa Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.926.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Sava (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.647.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1947)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1948)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.988.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1949)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.459.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1950)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1969, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.774.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1951)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1969, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1952)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Gaverina »

Con decreto n. 1006 del 7 febbraio 1969 la società per azioni Fonti di Gaverina, con sede in Gaverina (Bergamo), è autorizzata alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale denominata « Gaverina », che sgorga nel territorio del comune di Gaverina (Bergamo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati per l'acqua minerale « Gaverina - Fonte Centrale » nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, simili per formato, dimensioni e diciture a quelle autorizzate con i citati decreti ministeriali, ma avranno i caratteri e le righe che delimitano i bordi ed i riquadri in colore rosso anzichè nero. Inoltre, al 2° rigo del riquadro centrale verrà aggiunta la parola « naturale » dopo la dicitura acqua mediominerale, e verrà omessa, in fondo allo stesso riquadro, la frase « addizionata di gas acido carbonico » che figura sull'etichette autorizzate con i predetti decreti 721 e 991.

Sul bordo inferiore saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(1375)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1968

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Aprilia (Latina), strada statale 148 Pontina chilometro 50,700	La Gioia Sud	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4477 del 1° ottobre 1968	—
2	Roma, viale Giustiniano Imperatore, 15-A	Ist. Naz. Chim. Biol.	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4478 del 1° ottobre 1968	—
3	Roma, via dei Crispolti, n. 92/94	Fabbr. Romana Prod. Chimici	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4480 del 17 ottobre 1968	—
4	Segrate (Milano), via G. Di Vittorio	Ist. delle Vitamine.	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4488 del 23 novembre 1968	—
5	Roma, via Lago di Lesina, 27	M.A.D.E. - Ital. Lab. Biolog. Farmac.	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4498 del 20 dicembre 1968	Estensione
6	Milano, via Mancinelli, 7	Schering S.p.A.	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4506 del 30 dicembre 1968	Trasf. autorizz. dalla ditta Schelabor S.p.A.
7	Roma, via delle Robinie, n. 10	Ist. Guarnieri	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4514 del 30 dicembre 1968	Modifica ragione sociale da Istituto Guarnieri a Casa di cura Tor dei Schiavi di Bianca Montuori e F.lli Guarnieri

(1376)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1968

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Busseto (Parma), piazza S. Maria	Compagn. Tecno Biochimica	Spec. med. chim.	Decreto n. 4479 del 1° ottobre 1968	—
2	Roma, via Bruzzesi, 2	La Gioia Ind. Chim. Farm.	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4485 del 23 novembre 1968	—
3	Milano, via Ricotti, 15	Aldo Maccagni	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4486 del 23 novembre 1968	—
4	Genova, via del Commercio, 49	Stab. Chim. Dema	Spec. med. chim.	Decreto n. 4492 del 9 dicembre 1968	—
5	Treviso, via Fiumicelli, 3	S.M.A.G.	Spec. med. chim.	Decreto n. 4493 del 20 dicembre 1968	—
6	Milano, via Poggi, 7	P.V.O. Prod. Valeroopoter.	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4495 del 9 dicembre 1968	—
7	Genova, piazzetta Andorlini, 1	C.I.F.A.	Spec. med. chim.	Decreto n. 4500 del 9 dicembre 1968	—
8	Torino, corso Palestro numero 4-*bis*	Lab. Chim. Farm. Tullio Bosio	Spec. med. chim.	Decreto n. 4501 del 9 dicembre 1968	—
9	Salice Terme (Pavia), via Stazione, 2	Farmasal	Spec. med. chim.	Decreto n. 4502 del 20 dicembre 1968	—
10	Milano, corso XXII Marzo n. 43	Promed Farmaceutici	Spec. med. chim. e biolog.	Decreto n. 4503 del 20 dicembre 1968	—

(1377)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 17 dicembre 1968
registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1969
registro n. 3 Difesa, foglio n. 353

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Il decreto presidenziale 5 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1948, registro 16, foglio 100 (*Bollettino Ufficiale* 1948, dispensa 23, pagina 2340):

Quatrini Giuseppe, di Luigi e di Crespolani Maria, classe 1917, da Sestola (Modena). Il cognome è: Quattrini.

Il decreto presidenziale 11 agosto 1968, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* 1968, dispensa 43, pagina 3464, nella parte riguardante la sanzione della croce al valor militare già concessa «sul campo» al tenente Rabagliati Nello, nato a Genova il 22 febbraio 1914, è annullato. Allo stesso ufficiale deve intendersi sanzionata la medaglia di bronzo al valor militare «sul campo» con la seguente motivazione:

Comandante di un reparto salmerie, in tre successivi combattimenti contro preponderanti forze ribelli, dava prova di coraggio, di serenità e sprezzo del pericolo. Durante l'ultimo e più aspro combattimento, assumeva di propria iniziativa il comando di un nucleo di ascari di retroguardia e contrattaccava le forze ribelli, che, nonostante l'accanita resistenza, venivano ricacciate con gravi perdite. Dava esempio di belle virtù militari. — Fiume Goggel, 1° aprile 1941.

(1672)

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 4 dicembre 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
registro n. 3 Difesa, foglio n. 143

Ziosi Beniamino, classe 1920, da Castello d'Argile (Bologna), caporale 207° reggimento fanteria: è incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli «sul campo» con regio decreto 26 febbraio 1943 (*Bollettino Ufficiale* 1943, dispensa 69, pagina 5038) e del relativo assegno annuo.

(1671)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «321-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione «321-MI», a suo tempo assegnato alla ditta Fanottoli Andrea, con sede in Milano, via Aurispa n. 2.

(1476)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «8-MO».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione «8-MO», a suo tempo assegnato alla ditta Malagodi Bruno, con sede in Modena, via Buon Pastore n. 3.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri 3 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Modena.

(1500)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «10-AR»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fegadoli Elio, con sede in Sansepolcro (Arezzo), via Luca Pacioli n. 20, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio di identificazione «10-AR», a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Arezzo.

(1501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario dei canali riuniti « Crepellaz, Trois Villes e Mazod », con sede nel comune di Quart e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1969, registro n. 2, foglio n. 320, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario dei canali riuniti « Crepellaz, Trois Villes e Mazod », con sede nel comune di Quart (Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Barrel Antonio, presidente; Cretier Cesarino, vice presidente; Bionaz Ettore, Herin Ivo, Berthod Giuseppe, Joly Marcello, Demaz Marino, Gaillard Giovanni, Sarteur Mario, Pession Remo e Davisod Ettore, membri.

(1613)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di Cembra, con sede in comune di Cembra e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1969, registro n. 2, foglio n. 319, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario di Cembra, con sede nel comune di Cembra (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Zanotelli Erminio, Dessimoni Francesco, Gottardi Emanuele, Zanotelli Enrico, Fattori Giuseppe, Piffer Dario e Nicolodi Michele.

(1614)

Nomina di un componente effettivo e di un supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 12 febbraio 1969 il dott. Francesco De Vivo è stato nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267, in rappresentanza dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti e in sostituzione dell'on.le avv. Arcangelo Lobianco dimissionario.

Con lo stesso decreto il dott. Antonio Ianniello, ispettore superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato chiamato a far parte del detto comitato per il Ministero medesimo, quale supplente del direttore generale dott. Agostino Rigi Luperti e in sostituzione del dott. Mario Gramolini collocato a riposo.

(1654)

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume « Bruna » e suoi affluenti in provincia di Grosseto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1969, al registro n. 1, foglio n. 129, è stato determinato il perimetro del bacino montano del fiume « Bruna » e suoi affluenti in provincia di Grosseto.

(1655)

Determinazione del perimetro del bacino montano del Medio Calore

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1969, registro n. 2, foglio n. 194, con il quale è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del Medio Calore ricadente in provincia di Avellino e Benevento.

(1616)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1968 al 31 maggio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 242/68, n. 372/68 e n. 529/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07 della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1/3/68 al 31/3/68	dal 1/4/68 al 30/4/68	dal 1/5/68 al 31/5/68
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:			
		- di orzo:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 19	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale a 1,1 % in peso	6,314	6,712	6,697
	ex 19	- - - altra	3,976	4,226	4,217
	20	- - altre	3,976	4,226	4,217
		- di avena:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 23	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2 % in peso	5,889	6,030	5,950
	ex 23	- - - altra	3,708	3,796	3,746
	24	- - altre	3,708	3,796	3,746

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1/3/68 al 31/3/68	dal 1/4/68 al 30/4/68	dal 1/5/68 al 31/5/68
11.01-E		Farine di cereali, altre:			
		- di granturco:			
		- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso:			
	ex 31 ex 36	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso	6,010	6,265	6,638
	ex 31 ex 36	- - - altra	3,784	3,944	4,179
	32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso	4,229	4,408	4,671
	34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	3,784	3,944	4,179
	ex 42	- di miglio	2,670	3,200	3,572
	44	- di sorgo o di durra	3,215	3,496	3,932
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:			
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, schiacciati (compresi i fiocchi):			
		I. di frumento:			
	026 002	- cereali mondati	5,668	5,665	5,879
	030 004	- cereali perlati	5,668	5,665	5,879
	031 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	5,668	5,665	5,879
		- fiocchi:			
	033 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	5,668	5,665	5,879
	036 019	- - altri	5,668	5,665	5,879
		II. di segala:			
		- semole e semolini:			
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3,812	4,134	4,659
	039	- - altri	3,812	4,134	4,659
	040	- cereali mondati	3,812	4,134	4,659
	042	- cereali perlati	3,812	4,134	4,659
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3,812	4,134	4,659
		- fiocchi:			
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3,812	4,134	4,659
	048	- - altri	3,812	4,134	4,659
		III. di altri cereali:			
		a. fiocchi di orzo e di avena:			
		- di orzo:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 050	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1 % in peso	7,016	4,972	4,961
	ex 050	- - - altri	3,976	4,226	4,217
	052	- - altri	3,976	4,226	4,217

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1/3/68 al 31/3/68	dal 1/4/63 al 30/4/68	dal 1/5/68 al 31/5/68
11.02 (segue)		- di avena:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 054	- - - di un tenore in volumi inferiore allo 0,1 %	7,270	7,444	7,346
	ex 054	- - - di un tenore in volumi uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore od uguale all'1,5 %	5,453	5,583	5,510
	ex 054	- - - altri	3,708	3,796	3,746
	056	- - altri	3,708	3,796	3,746
		b. altri:			
		- semole e semolini:			
		- - di orzo:			
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 059	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1 % in peso	7,016	7,457	7,441
	ex 059	- - - - altri	3,976	4,226	4,217
	061	- - - altri	3,976	4,226	4,217
		- - di avena:			
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:			
	ex 062	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2 % in peso	6,543	6,700	6,611
	ex 062	- - - - altri	3,708	3,796	3,746
	063	- - - altri	3,708	3,796	3,746
		- - di granturco:			
		- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso:			
	ex 064	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso	6,678	6,961	6,961
	ex 064	- - - - altri	3,784	3,944	4,179
	065	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	4,229	4,408	4,671
	066	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	3,784	3,944	4,179
	ex 070	- - di miglio	2,670	3,200	3,572
	072	- - di sorgo o di durra	3,215	3,496	3,932
		- cereali mondati:			
	018	- - di orzo	3,976	4,226	4,217
		- - di avena:			
	ex 083	- - - avena spuntata	3,708	3,796	3,746
	077	- - - altri	3,708	3,796	3,746
	078	- - di granturco	3,784	3,944	4,179
	ex 080	- - di miglio	2,670	3,200	3,572
	082	- - di sorgo o di durra	3,215	3,496	3,932
		- cereali perlati:			
		- - di orzo:			
	ex 049	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, senza talco	6,237	7,250	7,235
	ex 049	- - - altri	6,237	6,629	6,614
	087	- - di avena	3,708	3,796	3,746
	088	- - di granturco	3,784	3,944	4,179
	ex 090	- - di miglio	2,670	3,200	3,572
	092	- - di sorgo o di durra	3,215	3,496	3,932

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)		
della Tariffa	della Statistica		dal 1/3/68 al 31/3/68	dal 1/4/68 al 30/4/68	dal 1/5/68 al 31/5/68
11.02 (segue)		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:			
	051	- - di orzo	3,976	4,226	4,217
	ex 098	- - di avena	3,708	3,796	3,746
	099	- - di granturco	3,784	3,944	4,179
	ex 101	- - di miglio	2,670	3,200	3,572
	103	- - di sorgo o di durra	3,215	3,496	3,932
		- fiocchi:			
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:			
	110	- - - di granturco	3,784	3,944	4,179
	ex 112	- - - di miglio	2,670	3,200	3,572
	114	- - - di sorgo o di durra	3,215	3,496	3,932
		- - altri:			
	122	- - - di granturco	3,784	3,944	4,179
	ex 124	- - - di miglio	2,670	3,200	3,572
	126	- - - di sorgo o di durra	3,215	3,496	3,932
		B. germi di cereali, anche sfarinati:			
	ex 131 132	- di frumento	1,389	1,389	1,441
	ex 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	0,928	0,967	1,024
11.07		Malto, anche torrefatto:			
		- non torrefatto:			
		- - di frumento:			
	15	- - - presentato sotto forma di farina	9,891	9,886	10,260
	18	- - - altro	7,391	7,387	7,666
		- - di orzo:			
	21	- - - presentato sotto forma di farina	6,938	7,375	7,359
	24	- - - altro	5,184	5,510	5,493
		- - altro:			
	27	- - - presentato sotto forma di farina	6,938	7,375	7,359
	30	- - - non nominato	5,184	5,510	5,493
		- torrefatto:			
	09	- - di frumento	8,613	8,609	8,934
	10	- - di orzo	6,042	6,422	6,408
	13	- - altro	6,042	6,422	6,408
ex 11.08-A		Amidi e fecole:			
	01	I. amido di granturco	1,967	2,099	2,349
		II. fecola di patate:			
	03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e delle bozzime	1,967	2,099	2,349
	07	- altra	1,967	2,099	2,349

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1/3/68 al 31/3/68	dal 1/4/68 al 30/4/68	dal 1/5/68 al 31/5/68
ex 11.08-A (segue)		IV. altri:			
		- di cereali:			
	09	- - di frumento	2,759	2,543	2,796
	12	- - altri	1,967	2,099	2,349
	16	- non nominati	1,967	2,099	2,349
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:			
	ex 02 ex 07	- di frumento tenero, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	5,016	4,624	5,084
	ex 05 ex 10	- altri, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63% in peso	2,444	2,608	2,918
ex 17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:			
		II. altri:			
	23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,566	2,738	3,064
	24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	1,967	2,099	2,349
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:			
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:			
		I. di cereali:			
		- di granturco o di riso:			
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	1,097	1,130	1,166
		- - altri:			
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,097	1,130	1,166
	10 27 34	- - - non nominati	1,097	1,130	1,166
		- di altri cereali:			
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,097	1,130	1,166
	03 38	- - altri	1,097	1,130	1,166
		B. altri:			
		I. di cereali:			
	45	- di granturco o di riso:	1,097	1,130	1,166
		- di altri cereali:			
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,097	1,130	1,166
	48	- - altri	1,097	1,130	1,166

(8765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1968 (Suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1968 (Suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968 (suppletivo)			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967			12.103		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie	competenza	7.838.122			
	residui	739.473			
	Totale	8.577.595			
Entrate extra-tributarie	competenza	455.469			
	residui	124.667			
	Totale	580.136			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	8.293.591		6.831.970	
	residui	864.140		1.289.173	
	Totale		9.157.731		8.121.143
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	325.809			
	residui	13.669			
	Totale		339.478		
Accensione di prestiti	competenza	1.161.069			
	residui	293.864			
	Totale		1.454.933		
Spese in conto capitale	competenza			1.953.550	
	residui			609.943	
	Totale				2.563.493
Rimborso di prestiti	competenza			118.617	
	residui			307.902	
	Totale				426.519
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		5.844.629		5.848.314	
Conti correnti		26.780.592		26.498.324	
Incassi da regolare		4.553.152		4.548.021	
Altre gestioni		10.983.219		10.870.947	
	Totale		48.161.592		47.765.606
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		309.892		303.447	
Pagamenti da regolare		320.107		271.261	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.920.276		2.101.225	
Altri crediti		20.718.084		20.823.584	
	Totale		23.268.359		23.504.517
	Totale complessivo		82.394.196		82.381.278
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968 (suppletivo)			—		12.918
	Totale a pareggio		82.394.196		82.394.196

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 dicembre 1968 (suppletivo) (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			12.918	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		720		
Pagamenti da regolare		133.457		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		533.794		
Altri crediti		1.422.277		
	Totale crediti		2.090.248	
	In complesso			2.103.166
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		3.597.713		
Conti correnti		1.953.204		
Incassi da regolare		189.509		
Altre gestioni		550.027		
	Totale debiti			6.290.453
Situazione del Tesoro (passività)				4.187.287

L'ispettore generale: C. COMES — *Il direttore generale del Tesoro:* L. NUVOLONI

(2143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1969

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1969 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° al 31 gennaio 1969			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968			12.918		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie	competenza	167.759			
Entrate extra-tributarie	competenza	13.047			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza		180.806		445.950
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza		434		
Accensione di prestiti	competenza		130.410		
Spese in conto capitale	competenza				53.716
Rimborso di prestiti	competenza				19
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		341.342		309.335	
Conti correnti		328.953		242.806	
Incassi da regolare		382.738		318.636	
Altre gestioni		1.266.851		308.454	
	Totale		2.319.884		1.179.231
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		19		59	
Pagamenti da regolare		13.065		13.817	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		—		178.841	
Altri crediti		4.971		777.175	
	Totale		18.055		969.892
	Totale complessivo		2.662.507		2.648.808
Fondo di cassa al 31 gennaio 1969			—		13.699
	Totale a pareggio		2.662.507		2.662.507

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1969 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		13.699	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	760		
Pagamenti da regolare	134.209		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	712.634		
Altri crediti	2.194.482		
Totale crediti		3.042.085	
In complesso			3.055.784
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.629.721		
Conti correnti	2.039.351		
Incassi da regolare	253.611		
Altre gestioni	1.508.423		
Totale debiti			7.431.106
Situazione del Tesoro (passività)			4.375.322

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1969: 212.353 milioni

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 3 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,20	627,60	627,90	627,90	627,55	627,20	628 —	627,90	627,20	627,75
$ Can.	582,85	583,25	583,25	583,70	582,60	582,85	583,70	583,70	582,85	583,50
Fr. Sv.	145,49	145,75	145,73	145,80	145,65	145,48	145,81	145,80	145,49	145,65
Kr. D.	83,35	83,55	83,63	83,60	83,40	83,48	83,60	83,60	83,48	83,50
Kr. N.	87,60	87,90	87,88	87,92	87,75	87,71	87,935	87,92	87,81	87,85
Kr. Sv.	121,02	121,30	121,35	121,36	121,25	121,23	121,36	121,36	121,23	121,25
Fol.	172,77	173 —	173,05	173,065	172,90	172,85	173,07	173,065	172,85	172,90
Fr B.	12,47	12,505	12,51	12,5125	12,50	12,48	12,513	12,5125	12,49	12,50
Franco francese	126,50	126,70	126,64	126,72	126,60	126,70	126,725	126,72	126,68	126,65
Lst.	1499,62	1502 —	1502,25	1503 —	1501,875	1501,15	1502,90	1503 —	1501,15	1502,20
Dm. occ.	155,50	156 —	155,95	156,05	155,95	155,94	155,03	156,05	155,93	155,99
Scell. Austr.	24,20	24,25	24,2275	24,2550	24,20	24,23	24,255	24,2550	24,23	24,23
Escudo Port.	21,98	22 —	22,02	22,06	22 —	22 —	22 —	22,06	22 —	22 —
Peseta Sp.	8,98	9 —	9,01	9,004	9 —	8,99	9 —	9,004	8,99	9 —

Media dei titoli del 3 marzo 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni Esteri)	95,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1978	99,325
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,95
1 Dollaro canadese	583,70
1 Franco svizzero	145,805
1 Corona danese	83,60
1 Corona norvegese	87,927
1 Corona svedese	121,36
1 Fiorino olandese	173,067
1 Franco belga	12,514
1 Franco francese	126,722
1 Lira sterlina	1502,95
1 Marco germanico	156,04
1 Scellino austriaco	24,255
1 Escudo Port.	22,07
1 Peseta Sp.	9,002

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 855 Mod. 243 D.P. — Data: 4 aprile 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Napolitano Anna — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 350.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 febbraio 1969

(1833)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della cassa comunale di credito agrario di Colorno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Dispone:

Il sig. Paride Bellingeri è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Governatore: CARLI

(1930)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la decisione adottata dal comitato amministrativo nella seduta del giorno 16 dicembre 1968, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, da attribuirsi a coloro che, in uno degli anni accademici dal 1965-66 al 1967-68 abbiano conseguito la laurea in una università o istituto superiore della Repubblica svolgendo la tesi in discipline statistiche ed economiche.

Gli assegnatari delle borse di cui al comma precedente dovranno effettuare studi statistici su temi che saranno loro assegnati.

Ai borsisti che avranno lodevolmente compiuto i previsti studi verrà rilasciato apposito attestato.

L'attestato di cui sopra costituirà titolo di merito in occasione di assunzioni di personale in base a concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Ciascuna borsa di studio avrà la durata di dieci mesi e sarà di importo pari a L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) pagabile in rate mensili posticipate di L. 130.000, previa dichiarazione del dirigente dell'ufficio e reparto presso il quale la borsa è stata usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolto la sua attività di studio.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) avere un'età non superiore ai 28 anni;

b) essere cittadino italiano; ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) avere l'esercizio dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato all'art. 4.

Non sono ammessi al concorso i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, potrà escludere dal concorso gli aspiranti le cui particolari condizioni siano ritenute, a suo giudizio insindacabile, incompatibili con il godimento della borsa.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale (via Cesare Balbo n. 16, Roma) entro il sessantesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la tesi a stampa o dattiloscritta in triplice copia, debitamente convalidata dalla competente università o istituto superiore.

La tesi deve essere accompagnata da una domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve indicare:

a) cognome e nome;

b) il comune di residenza;

c) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

d) l'attività eventualmente svolta e gli impieghi ricoperti.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione o un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato dell'università o istituto superiore da cui risultino i voti conseguiti negli esami dell'intero corso di studi e quello conseguito nell'esame di laurea;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) qualsiasi eventuale titolo e documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

6) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3) e 4) devono essere stati rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di presentazione della domanda; i titoli, i documenti e l'elenco di cui ai numeri 5) e 6) dovranno recare in calce la firma dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, potranno essere prodotte dai candidati dichiarazioni, anche contestuali alla domanda, sostitutive dei certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Dette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'interessato e la firma dovrà essere autenticata nei modi indicati al seguente comma del presente articolo.

Le dichiarazioni sostitutive dei documenti sopra indicati — siano o non contestuali alla domanda — devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

A norma dell'art. 21 della legge n. 15 sopra citata, per ogni certificato sostituito, sul foglio contenente le dichiarazioni dell'interessato devono essere, al momento dell'autenticazione e a cura del pubblico ufficiale che vi procede, apposte ed annullate con il timbro dell'ufficio marche di concessione governativa dell'importo di L. 400.

La domanda deve essere trasmessa in unico plico con i titoli, i documenti e i tre esemplari della tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, perverranno dopo il termine stabilito all'art. 4.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, dichiarazioni, documenti e titoli oltre quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo della domanda e dei relativi documenti all'Istituto centrale di statistica sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto su di essi dall'ufficio protocollo.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio di protocollo dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

L'amministrazione dell'Istituto centrale di statistica procederà d'ufficio ad accertare il possesso da parte dei candidati del requisito della buona condotta morale e civile.

I titoli e i documenti saranno restituiti ai candidati che non risulteranno assegnatari delle borse, non prima di novanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con successiva delibera, sarà composta di cinque docenti universitari di cui almeno uno membro del Consiglio superiore di statistica, al quale sarà affidata la presidenza.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione esaminerà le tesi di laurea e gli altri titoli e documentazioni; potrà inoltre invitare, qualora lo ritenga opportuno, i candidati ad un colloquio.

Sulla base dei titoli e documentazioni, nonchè dell'eventuale colloquio, la commissione compilerà la graduatoria dei candidati ritenuti meritevoli, con indicazioni del punteggio assegnato a ciascuno.

La graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del presidente dell'Istituto centrale di statistica, corredata dei verbali relativi alle operazioni compiute e deliberazioni adottate e da una relazione generale sui risultati del concorso.

Qualora la commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse non saranno aggiudicate.

Art. 7.

Gli assegnatari delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere gli studi di cui all'art. 1 presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, per il periodo stabilito.

I borsisti sono soggetti all'osservanza delle norme interne dell'istituto stesso, hanno, inoltre, l'obbligo di permanenza in Roma per tutto il periodo di godimento delle borse medesime.

Art. 8.

Gli aspiranti che risulteranno assegnatari della borsa ne riceveranno comunicazione dall'Istituto centrale di statistica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora entro venti giorni dalla data dell'anzidetta comunicazione, non dichiarino di accettare la borsa ovvero non inizino gli studi previsti all'art. 1 entro il termine fissato, decadranno dal diritto all'assegnazione della borsa.

Art. 9.

La perdita di uno dei requisiti indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 3 comporta la decadenza d'ufficio dal godimento della borsa.

L'Istituto si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal godimento medesimo gli assegnatari che per il comportamento o per altri motivi non se ne dimostrino meritevoli.

Art. 10.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per rapporti d'impiego alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici.

Art. 11.

I borsisti che, a seguito di concorso, dovessero essere assunti in ruolo alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica, perderanno il diritto a fruire delle quote mensili posteriori alla data di assunzione in ruolo.

Perderanno tale diritto, altresì, i borsisti che dovessero assumere impieghi di cui all'art. 10.

Art. 12.

I lavori approntati dai borsisti resteranno di proprietà dell'Istituto centrale di statistica che potrà pubblicarli.

Roma, addì 22 gennaio 1969

Il presidente: DE MEO

(1684)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova.

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1956, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12814, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 263, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di perito industriale (specializzazione « meccanici-elettricisti, ramo elettricisti » o « radiotecnici » o « elettronica industriale » o « elettrotecnica » o « telecomunicazioni »);

Delibera:

L'ispettore capo Calì dott. Elio è nominato membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Roma, addì 28 gennaio 1969

(1358) p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a centosette posti di distributore aggiunto in prova e a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a centosette posti di distributore aggiunto in prova ed a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1968, avranno luogo in Roma, nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1969, presso i seguenti istituti scolastici statali:

Liceo-ginnasio « Virgilio », via Giulia, 38 - Roma;
Scuola media « Virgilio », via Giulia, 25 - Roma;
Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella », via Portico d'Ottavia, 69 - Roma;
Scuola media « Alessandro Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7 - Roma.

(1929)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 307 del 21 gennaio 1969 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Martina Franca vacante in provincia di Taranto al 30 novembre 1967;

Considerata la indisponibilità del componente dott. Domenico Settembrini, medico provinciale superiore, a partecipare ai lavori di detta commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di detto componente;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Domenico Lazzaro, ispettore generale medico del ruoli del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del dott. Domenico Settembrini.

Taranto, addì 13 febbraio 1969

(1661) *Il medico provinciale*: CLERICÒ

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.